



COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
I.U.C.
IMPOSTA UNICA COMUNALE

Istituita ai sensi della
Legge n. 147 del 27/12/2013 - Legge di Stabilità 2014
modificata dal Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014,
convertito dalla Legge n. 68 del 02/05/2014

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31 luglio 2014 (applicabile dal 01/01/2014)

Modificato con:

deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2015 (modifiche applicabili dal 01/01/2015)

deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/04/2016 (modifiche applicabili dal 01/01/2016)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1.....	6
Oggetto del Regolamento.....	6
Articolo 2.....	6
Presupposto	6
Articolo 3.....	6
Soggetto attivo.....	6
Articolo 4.....	6
Componenti del tributo	6
CAPO II	7
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.....	7
- IMU -	7
Articolo 5.....	7
Oggetto del capo II	7
Articolo 6.....	7
Presupposto dell'imposta	7
Articolo 7.....	8
Definizione delle diverse tipologie di immobili	8
Articolo 8.....	9
Definizione di pertinenze dell'abitazione principale	9
Articolo 9.....	9
Soggetti passivi	9
Articolo 10.....	10
Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	10
Articolo 11.....	10
Base imponibile delle aree fabbricabili	10
Articolo 12.....	11
Riduzione della base imponibile per particolari fattispecie	11
Articolo 13.....	13
Riduzione per i terreni agricoli	13
Articolo 13 bis	14
Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a genitori/figli.....	14
Articolo 14.....	14
Aliquote e detrazioni	14
Articolo 15.....	15
Detrazione per l'abitazione principale	15
Articolo 16.....	15
Esenzioni	15
Articolo 17.....	16
Quota statale dell'imposta	16
Articolo 18.....	16
Versamenti	16
CAPO III	18
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI.....	18
-TARI -	18
Articolo 19.....	18
Presupposto	18
Articolo 20.....	18
Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.....	18
Articolo 21.....	18

Soggetti passivi	18
Articolo 22.....	19
Locali e aree scoperte soggetti al tributo	19
Articolo 23.....	19
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	19
Articolo 24.....	20
Determinazione della superficie tassabile	20
Articolo 25.....	21
Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.....	21
- riduzioni superficiali -.....	21
Articolo 26.....	22
Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo	22
Articolo 27.....	23
Determinazione della tariffa del tributo	23
Articolo 28.....	23
Istituzioni scolastiche statali.....	23
Articolo 29.....	24
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	24
Articolo 30.....	24
Piano finanziario	24
Articolo 31.....	25
Articolazione delle tariffe del tributo.....	25
Articolo 32.....	25
Tariffa per le utenze domestiche	25
Articolo 33.....	26
Tariffa per le utenze non domestiche	26
Articolo 34.....	27
Obbligazione tributaria.....	27
Articolo 35.....	27
Mancato svolgimento del servizio	27
Articolo 36.....	28
Zone non servite	28
Articolo 37.....	28
Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.....	28
Articolo 38.....	29
Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	29
Articolo 39.....	29
Riduzione / esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	29
Articolo 40.....	29
Altre agevolazioni	29
Articolo 41.....	31
Cumulo di riduzioni	31
Articolo 42.....	31
Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	31
Articolo 43.....	31
Tributo giornaliero.....	31
Articolo 44.....	32
Tributo provinciale	32
Articolo 45.....	33
Riscossione	33
Articolo 46.....	34
Norme transitorie	34

e gestione a stralcio della tariffa rifiuti (TIA) e della TARES	34
CAPO IV	36
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	36
- TASI -	36
Articolo 47.....	36
Presupposto e finalità	36
Articolo 48.....	36
Soggetti passivi	36
Articolo 49.....	37
Oggetto del tributo	37
Articolo 50.....	38
Criteri di applicazione del tributo.....	38
Articolo 51.....	38
Determinazione della base imponibile	38
Articolo 52.....	39
Aliquote del tributo.....	39
Articolo 53.....	39
Detrazioni	39
Articolo 54.....	40
Esenzioni	40
Articolo 55.....	40
Servizi indivisibili e relativi costi	40
Articolo 56.....	41
Versamento del tributo	41
Articolo 57.....	41
Importi minimi	41
CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI	43
Articolo 58.....	43
Dichiarazione IUC.....	43
Articolo 59.....	43
Dichiarazione TARI.....	43
Articolo 60.....	46
Rimborsi e compensazione	46
Articolo 61.....	46
Funzionario responsabile	46
Articolo 62.....	47
Verifiche ed accertamenti	47
Articolo 63.....	48
Sanzioni ed interessi	48
Articolo 64.....	49
Accertamento con adesione	49
Articolo 65.....	49
Riscossione coattiva	49
Articolo 66.....	49
Contenzioso.....	49
Articolo 67.....	50
Il trattamento dei dati	50
Articolo 68.....	50
Norma di rinvio	50
Articolo 69.....	50
Entrata in vigore e norme finali	50
ALLEGATO 1.....	52

ALLEGATO 2.....	53
ALLEGATO 3.....	55

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento dispone in merito alla disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC - istituita dal comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, applicabile ai fini IUC ai sensi del comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 **e s.m.i. e recepisce le novità contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, entrate in vigore il 01/01/2016.**

Articolo 2 **Presupposto**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3 **Soggetto attivo**

1. È soggetto attivo del tributo il Comune di Castiglione Torinese per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Articolo 4 **Componenti del tributo**

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669 - 679 della Legge n. 147/2013, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641 - 666 della Legge n. 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- IMU -

Articolo 5

Oggetto del capo II

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, dall'art. 4 del D. L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, dall'art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, dall'art. 1, commi 707 - 729 della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni contenute nel D. L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, **nonché dalle disposizioni contenute nella Legge 28/12/2015, n. 208.**
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente capo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, dall'art. 13, comma 13, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni di legge vigenti **e loro eventuali modifiche ed integrazioni.**
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castiglione Torinese. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Castiglione Torinese in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Articolo 6

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9.
2. L'Imposta Municipale Propria, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D. M. 22/06/2008 del Ministro delle Infrastrutture;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto

salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. A decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 2) lettera a) del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1 comma 15 della Legge 208/2015, l'IMU non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa indicate al precedente comma 2, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.

Articolo 7

Definizione delle diverse tipologie di immobili

1. Per FABBRICATO si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 504/1992, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale; il contribuente deve provvedere ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione, nella quale indicherà e dimostrerà le predette circostanze.
2. Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, con il presente regolamento viene assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La presente agevolazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.
4. Per AREA FABBRICABILE, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 504/1992, si intende l'area utilizzabile a

scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, indipendentemente dalla sua approvazione da parte del Consiglio Regionale e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

5. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro – silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
6. Per TERRENO AGRICOLO, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 /2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 504/1992, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 8

Definizione di pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Entro il limite sopra descritto il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. Nell'evenienza in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all'unità ad uso abitativo, le norme tecniche catastali prevedono che la rendita attribuita all'abitazione ricomprenda anche la redditività di tali porzioni immobiliari. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, il contribuente potrà usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.
3. Per la qualificazione ai fini IMU dell'unità immobiliare catastalmente classificata nelle categorie di cui al precedente comma quale pertinenza dell'abitazione principale, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 817 del codice civile. La sussistenza del vincolo di pertinenzialità è costituito dalla contemporanea presenza del rapporto funzionale (strumentalità o complementarità) tra l'abitazione principale e l'unità immobiliare ad essa asservita e della volontà del soggetto passivo di destinare quest'ultima durevolmente a tale scopo, escludendone un autonomo utilizzo.
4. Le eventuali, ulteriori pertinenze, sono assoggettate all'imposta considerandole "altri fabbricati".

Articolo 9

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività

dell'impresa;

- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare del diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 206/2005, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Articolo 10 **Base imponibile dei fabbricati e dei terreni**

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, l'imposta è dovuta sul valore degli immobili, costituito applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5% ai sensi del comma 48 dell'art. 3 Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D. L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. ~~Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.~~

Articolo 11 **Base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. L'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il termine previsto dalla legge per la fissazione delle aliquote dei tributi locali, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori minimi venali in comune commercio riferiti alle aree fabbricabili insistenti sul territorio comunale, ai soli fini di autolimitazione dei propri poteri di accertamento e per agevolare la riduzione dell'insorgenza del contenzioso. In assenza di modifiche si intendono confermati anche per l'anno successivo i valori vigenti l'anno precedente.
4. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili regolarmente dichiarate, quando l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato dalla deliberazione di Giunta comunale cui al primo comma, in vigore per l'anno di imposta considerato.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo, non gli competerà alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
6. Per l'anno 2014 restano validi i valori già determinati ai fini I.C.I. con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 10/05/2010, in vigore dall'anno 2010.

Articolo 12

Riduzione della base imponibile per particolari fattispecie

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D. L. n. 201/2011, nei seguenti casi, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, **limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.**
2. ~~Rientra nella previsione della lettera b) il fabbricato che presenta le seguenti caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta:~~
 - ~~risulta sgombero di cose e persone, privo di allacci ai servizi di rete e di fatto non utilizzato;~~
 - ~~non è concesso in locazione o in affitto;~~
 - ~~non è adibito ad abitazione principale di alcuno;~~

- è in precarie condizioni igienico - sanitarie;
- per l'esecuzione dei lavori è necessaria l'evacuazione delle persone per la durata di almeno sei mesi;
- risulta oggettivamente e assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo per l'integrità fisica e/o la salute delle persone;
- necessita della esecuzione di interventi edilizi, diversi dalla manutenzione ordinaria, quali, a titolo esemplificativo:
 - consolidamento strutturale
 - rifacimento impianti di riscaldamento, elettrico e idro-sanitario
 - rifacimento copertura
 - rifacimento intonaci, rivestimenti e pavimenti

3. Il contribuente, per poter usufruire della riduzione di cui al presente articolo, è tenuto a produrre, alternativamente:

- a) apposita dichiarazione su modello ministeriale, con allegata idonea documentazione; la condizione di fatiscenza sarà accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del contribuente, con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione;
- b) richiesta di riconoscimento della riduzione di base imponibile e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'esistenza delle circostanze previste per accedere al beneficio. La riduzione, accordata dal Responsabile del tributo sulla base di apposito parere reso dall'Ufficio Tecnico Comunale, avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione.

4. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c), d), f) del D.P.R. n. 380/2001, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal valore dell'area.

5. Il venire meno dello stato di inagibilità o inabitabilità, o comunque l'utilizzo di fatto del fabbricato deve essere portato a conoscenza dell'ufficio tributi mediante la dichiarazione IUG.

2. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 lettera b) del DL n. 201/2011, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1 lettera b), si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati aventi le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettere c) e d) della Legge n. 457/1978. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.

3. Si intendono pertanto inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto di copertura compresi, con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;**
- b) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo parziale o totale;**
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.**

4. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il

mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc.). Non sono altresì considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92.

5. Il contribuente, per poter usufruire della riduzione di cui al presente articolo, è tenuto a produrre apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'esistenza delle circostanze previste per accedere al beneficio. La riduzione, accordata dal Responsabile del tributo sulla base di apposito parere reso dall'Ufficio Tecnico Comunale, avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione.

6. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

7. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 lettera 0a) del DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 1 comma 10 lettera b) della legge n. 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del 50% altresì per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 13

Riduzione per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00, e con le seguenti riduzioni:

— del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00;

— del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;

— del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni

richieste dalla norma e alla quota di possesso.

3. Le riduzioni sopra specificate hanno carattere soggettivo, e non si estendono pertanto ad eventuali comproprietari che non conducono il fondo.

Articolo 13 bis

Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a genitori/figli

1. Il Comune, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, può prevedere un'aliquota agevolata per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, come definite al precedente art. 8, concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011.

2. Per poter fruire dell'agevolazione prevista dal presente articolo, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione d'uso gratuito dell'immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi.

Tale autocertificazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata aliquota. L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.

3. Qualora ricorrano i requisiti previsti dall'art. 13 comma 3 lettera 0a) del DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 1 comma 10 lettera b) della legge n. 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica altresì la riduzione della base imponibile prevista dalla medesima disposizione normativa, recepita nell'art. 12 comma 7 del presente regolamento.

Articolo 14

Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 e dell'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228/2012 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissate dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. L. n. 360/1998, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201/2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di

manca pubblicazione entro il termine fissato dalla legge, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Articolo 15

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 16

Esenzioni

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le seguenti esenzioni, previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D. Lgs. n. 504/1992:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con Legge 27/05/1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 Legge n. 984/1977.
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D. L. n. 557/1993 convertito dalla Legge n. 133/1994.

5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce" – art. 2, comma 2, D. L. n. 102/2013 convertito dalla Legge n. 124/2013). Sono ricompresi i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice per farne oggetto di interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. n. 380/2001. Pertanto l'esenzione opera a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione o di costruzione, mentre per il periodo precedente l'imposta sarà calcolata sul valore dell'area edificabile.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al comma 5 e quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992, come modificata dall'art. 2, comma 3 del D. L. n. 102/2013 convertito Legge n. 124/2013 (fabbricati destinati alla ricerca scientifica), i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IUC, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto, attestando il possesso dei requisiti.
- 7. Ai sensi dell'art. 1 comma 13 della legge 28/12/2015 n. 208, a decorrere dall'anno 2016 sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.**

Articolo 17

Quota statale dell'imposta

1. È riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012, il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201/2011.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 18

Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione

annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati entro la data fissata dalla legge. In caso di mancata pubblicazione entro il termine anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali, a decorrere dall'anno 2014, effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale, comprensivo di tutti i cespiti posseduti, risulta inferiore a € 12,00.
6. Per la determinazione del limite minimo si rammenta che il tributo dovrà essere versato distintamente da ciascun soggetto passivo, non essendo ammesso il pagamento cumulativo anche per conto di un contitolare.
7. Analogamente non si procede al rimborso quando l'importo spettante non supera il predetto importo.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.

CAPO III
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
-TARI -

Articolo 19
Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, identificati dal successivo art. 22, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatte salve le riduzioni previste dagli articoli 35 e 37 del presente regolamento.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 29 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 20
Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi indicati nell'"**Allegato 1**" del presente regolamento, in cui è stata recepita l'assimilazione già effettuata ai fini dell'applicazione della TARES.
3. Come previsto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013 e s.m.e i., al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'Ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.

Articolo 21
Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 22, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano, invece, tutti i diritti, e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 22

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti sul territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 23

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, e di fatto non vengono utilizzati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50, ovvero utilizzati esclusivamente per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, e nei quali non è possibile la permanenza di persone;
 - b) balconi, terrazze scoperte e simili;
 - c) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, con l'esclusione degli accessori, quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - d) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiose riconosciute dallo Stato, limitatamente alle superfici adibite allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni;
 - e) le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici di rete, limitatamente al periodo di mancato utilizzo;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;

- g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia, di regola, presenza umana.
2. Allo stesso modo, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione, e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi, ovvero in base ad idonea documentazione.
4. Sono infine escluse dall'applicazione del tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali od accessorie, ad eccezione delle aree operative di utenze non domestiche;
 - b) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva;
 - c) le aree scoperte adibite a verde;
 - d) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - e) parti di aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti.

Articolo 24

Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile, è misurata come segue:
- la superficie dei locali assoggettabile a tariffa al netto dei muri e dei pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze.
 - la superficie delle aree scoperte assoggettabile a tariffa sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione, se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - le superfici dei locali sottotetto sono computate solamente per la parte in cui l'altezza minima rispetto alla copertura sia pari o superiore a mt. 1,50.
 - nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti, della tariffa di igiene ambientale o della TARES; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1988. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, la superficie imponibile rimane quella calpestable.
6. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 25.

Articolo 25
Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
- riduzioni superficiali -

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono in particolare soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, ad eccezione di quelli indicati alla successiva lettera e);
- b) le porzioni di superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili agli urbani;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tassa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi della normativa vigente;
- e) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di cui ai precedenti punti da a) a d).

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime, di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 30% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati. Per avere diritto alla riduzione della tariffa, l'utente dovrà produrre:
 - planimetrie indicanti l'intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la riduzione;
 - documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
 - documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.
4. La domanda di riduzione sarà valutata a consuntivo dal Funzionario Responsabile del tributo.

Articolo 26

Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 e s.m.e i., le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate:
 - 15% di riduzione, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 30% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 40% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 60% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene moltiplicando il Kd della corrispondente categoria tariffaria di riferimento, di cui all'art. 33, all'intera superficie imponibile.
3. L'applicazione della riduzione di cui al precedente comma è applicata a consuntivo ed a seguito dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al riciclo, previa presentazione

apposita richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo. Tale richiesta, da presentarsi ogni anno, deve indicare la quantità e la tipologia dei rifiuti assimilati avviati al riciclo e i relativi codici C.E.R.; alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;
- b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio).

Articolo 27

Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 30. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 28

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. Non sono pertanto tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 44.
3. ~~Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quantificato in assenza di elementi puntuali nella misura corrispondente al rimborso di cui al comma precedente, è sottratto dal costo del servizio che deve essere coperto con il tributo comunale — componente rifiuti.~~ **La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale.**

Articolo 29

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, **come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera b) della Legge 208/2015**, a decorrere dall'anno **2016 2018** nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, nonché al successivo art. 30.
7. È riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo, o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito del tributo e costi rilevati a preventivo ed a consuntivo.

Articolo 30

Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia, in tempo utile per la determinazione delle tariffe della tassa.
2. Il piano finanziario dovrà essere predisposto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 31

Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'”**Allegato 3**” al presente regolamento.
2. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 32

Tariffa per le utenze domestiche

1. Per “utenze domestiche” si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico del dichiarante (l'intestatario della scheda di famiglia nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o l'occupante a qualsiasi titolo negli altri casi).
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo risultante dai registri anagrafici alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Ai fini della determinazione della tariffa non vengono tuttavia considerati, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata:
 - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze, occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari con residenza anagrafica in altro Comune, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella prevista dichiarazione di occupazione. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si considera un nucleo di quattro (4) persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
7. In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo della tariffa relativa ai locali costituenti di norma pertinenza delle utenze domestiche ed autonomamente denunciati, viene

effettuato sulla base di un (1) solo occupante, in assenza dell'abitazione principale, e negli altri casi con i criteri previsti per l'immobile di cui costituisce pertinenza, applicando una sola volta la parte variabile della tariffa suddetta.

8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , fissato dal D.P.R. n. 158/1999 – Allegato 1, Tabella 1 a), in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza ("**Allegato 2**").
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, sulla base dei valori fissati dal D.P.R. n. 158/1999, Allegato 1 – Tabella b) ("**Allegato 2**").

Articolo 33

Tariffa per le utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'"**Allegato 3**" del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 04/11/2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 3**").
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza ("**Allegato 3**").

Articolo 34

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese successivo al giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa dal mese successivo al giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 45, commi 9 e 10.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal mese successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 45, commi 5 e 6.

Articolo 35

Mancato svolgimento del servizio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 665 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
2. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere espressamente indicate dal contribuente al momento della denuncia di occupazione o di variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda. Nell'ipotesi in cui le condizioni non vengano espressamente indicate nella denuncia, o comunque vengano denunciate oltre sessanta giorni dall'inizio del periodo di occupazione, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in corso.

Articolo 36

Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al **40%** della tariffa.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo al momento della denuncia di occupazione o di variazione. Nell'ipotesi in cui le condizioni non vengano espressamente indicate nella denuncia, ovvero vengano denunciate tardivamente, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in questione.

Articolo 37

Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta del 50% della parte variabile nelle seguenti ipotesi:
 - per le utenze domestiche non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. La riduzione di cui al comma 1 compete, a condizione che le utenze vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
3. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che siano già state domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 38

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta del 20%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal mese successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Detta agevolazione non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratori di rifiuti alimentari, che, come da segnalazione dell'Autorità d'Ambito Torinese 3, potrebbero determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.

Articolo 39

Riduzione / esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, per la parte variabile, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 180 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali e delle aree per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che siano già state contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 40

Altre agevolazioni

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale

della tariffa dovuta, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui uno dei componenti sia ultrasessantacinquenne, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ~~calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente~~, evidenzi un valore pari o inferiore a €. 8.000,00;
- b) ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio, e che in ragione di detta situazione usufruiscono o hanno titolo per usufruire di interventi economici di sussidio, a carico della struttura stessa;
- c) ai nuclei familiari diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ~~calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente~~, evidenzi un valore compreso negli intervalli sotto indicati:

INTERVALLI REDDITO ISEE

da zero a 8.000,00 Euro

da 8.000,01 Euro A 12.000,00 Euro

- d) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ~~calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente~~, evidenzi un valore pari o inferiore a € 14.000,00.

2. Per usufruire delle agevolazioni l'utente dovrà presentare apposita istanza nei termini indicati nella deliberazione annuale delle tariffe.

3. L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale, da adottare successivamente alla scadenza del termine per presentare le istanze, nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione. Nella determinazione della misura delle agevolazioni, che potranno essere articolate anche in più fasce e aliquote sino all'esenzione totale della tariffa, dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma 1;

4. Allorché le condizioni per usufruire delle agevolazioni vengano a cessare, la tariffa decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

5. Il riconoscimento dell'agevolazione deve essere comunicata all'utente beneficiario ed al soggetto incaricato della riscossione, entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento;

6. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il

comune provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

7. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tariffa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

8. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, su presentazione di apposita domanda, eventualmente accompagnata da specifica relazione dei servizi sociali del territorio, a favore di singole categorie di utenti domestici, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, fermo restando che il relativo onere sarà a carico del bilancio comunale.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 41 Cumulo di riduzioni

1. Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente titolo, qualora si rendano applicabili alla TARI più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, applicate in ordine decrescente.
2. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni che si applicano alla sola sulla parte variabile non può comportare una riduzione della tassa superiore all'importo della parte variabile stessa.

Articolo 42 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 40, il costo delle riduzioni e delle agevolazioni previste dai precedenti articoli da 35 a 39 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

Articolo 43 Tributo giornaliero

1. È dovuto, in base a tariffa giornaliera, il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, al numero di giorni di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'”**Allegato 3**” del presente regolamento, maggiorata del 100 (cento) per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'”**Allegato 3**” del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d’uso, si applica il disposto di cui all’art. 33 c. 2.
5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. ~~ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.~~
6. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni socio-culturali, sportive o del tempo libero (festivals, concerti, luna park, spettacoli circensi, raduni, ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti da stipularsi tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio, e la tassa è assorbita dal corrispettivo previsto da detto contratto.
7. In mancanza di stipula dei contratti di cui al precedente comma, la tassazione è determinata sulla base del criterio generale previsto dal presente articolo ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata, con l’esclusione delle aree eventualmente riservate ai praticanti di competizioni sportive.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della Tosap, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato contestualmente all’occupazione, direttamente a favore del Comune od al soggetto cui sia stata demandata la sua riscossione.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.
10. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell’accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
11. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto che si occupa della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 44 **Tributo provinciale**

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n.504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla **Provincia Città Metropolitana**.

Articolo 45

Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte degli utenti, il Comune (o il soggetto incaricato) provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, nonché gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di effettuare il versamento della tassa entro le scadenze previste dal presente regolamento.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro (4) rate bimestrali. La scadenza delle singole rate verrà stabilita annualmente con la deliberazione di fissazione delle tariffe TARI. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la seconda rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, dovranno essere debitamente conteggiate, anche mediante conguaglio compensativo con il tributo riferito alle successive annualità
7. Per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, il versamento della tassa deve essere effettuato, **in tre rate** scadenti:

1^a rata :	31 ottobre 2014
2^a rata:	31 gennaio 2015
3^a rata :	31 marzo 2015
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di utilizzo del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
10. Analogamente non si procede al rimborso quando l'importo spettante non supera il predetto importo.
11. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 43 del presente titolo.

12. Il Comune provvede al riversamento alla **Provincia Città Metropolitana** del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
13. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge n. 147/2013, applicazione degli interessi di mora e recupero delle spese di notifica.

Articolo 46
Norme transitorie
e gestione a stralcio della tariffa rifiuti (TIA) e della TARES

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D. L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa al servizio di gestione dei rifiuti per le annualità pregresse, la cui gestione a stralcio è disciplinata dal successivo comma 6.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012, è affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, la gestione della TARI. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile - che dovrà essere da questi nominato, sulla base del proprio ordinamento - nonché nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione sono inseriti nei Costi Comuni del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione, le attività di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi sui rifiuti e servizi, (TIA - TARES e Maggiorazione statale, TARI), per le annualità non prescritte, ciascuna secondo il proprio ordinamento e le proprie deliberazioni, applicando i rispettivi regolamenti comunali. All'atto della sua definitiva liquidazione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale, oltre che per la TARI, passerà al Comune, per le partite residue afferenti le precedenti forme di prelievo per il servizio rifiuti.
4. La titolarità delle procedure di cui ai commi precedenti, ivi compreso il contenzioso tributario, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, fino al trasferimento definitivo delle competenze, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012.
5. Per l'accertamento e la riscossione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti (TIA), i cui presupposti si siano verificati entro l'anno 2012, per le annualità non prescritte continuano ad applicarsi le norme legislative e le disposizioni contenute nel

Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 16/03/2009 e s. m. e i..

6. Per l'accertamento e la riscossione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e relativa maggiorazione, i cui presupposti si siano verificati nell'anno 2013, fino alla prescrizione delle relative attività, continuano ad applicarsi le norme legislative e le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24 giugno 2013.
7. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13 del D. L. n. 201/2011 e s.m.e i., si applicano le disposizioni vigenti in materia di TARI. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

CAPO IV
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
- TASI -

Articolo 47
Presupposto e finalità

1. ~~Il presupposto del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, le relative pertinenze e le aree edificabili, come definite a fini IMU.~~ **A decorrere dal 2016, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**
2. ~~Non sono soggetti all'applicazione della Tasi i terreni agricoli.~~
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 55 del presente regolamento.

Articolo 48
Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo, le unità immobiliari oggetto d'imposta.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi il versamento della TASI sarà a carico dell'occupante nella misura del 20% (compresa tra il 10% ed il 30%), e del titolare del diritto reale per la restante quota, pari all'80%, del tributo. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo all'occupante e l'altra in capo al titolare del diritto reale sull'immobile, entrambe di natura solidale.

2 bis. A decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 681 della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera d) della L. n. 208/2015, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa comunque la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (80%).

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 49

Oggetto del tributo

1. ~~Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU. A decorrere dal 2016 sono soggetti alla TASI i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, così come definiti ai fini IMU.~~
2. Per FABBRICATO si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
4. Ai fini dell'applicazione della TASI, si considerano abitazioni principali, ~~con conseguente applicazione dell'aliquota e delle eventuali detrazioni previste per detta fattispecie,~~ i fabbricati ad essa equiparati o assimilati ai fini dell'applicazione dell'IMU, a seguito di disposizioni normative o regolamentari.
5. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Gli stessi fabbricati considerati pertinenze dell'abitazione

principale ai fini IMU, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, sono considerati tali anche ai fini TASI.

6. Per AREA EDIFICABILE si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
7. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
8. Per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 13 comma 2 del D. L. n. 201/2011, art. 2 comma 1 del D. Lgs. 504/1992 e s.m.e i., nonché art. 1 comma 669 Legge n. 147/2013, sono esclusi dalla TASI i terreni edificabili posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.

Articolo 50

Criteria di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi di cui all'art. 48 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree fabbricabili imponibili. A tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ferma restando la natura solidale dell'obbligazione tributaria, ognuno dei possessori paga la TASI in base alla propria quota di possesso ed applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e, successivamente, ripartita fra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali indicate al precedente articolo 48.

Articolo 51

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Si richiamano, in proposito, le disposizioni contenute negli articoli 10 (base imponibile fabbricati), 11 (base imponibile aree edificabili), e 12 (riduzione base imponibile).

Articolo 52

Aliquote del tributo

1. L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, fino al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 55 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole, in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote di base fissate dalla legge.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

6 bis. Ai sensi dell'art. 1 comma 678 della legge n. 147/2013, modificato dall'art. 1 comma 14 lettera c) della legge n. 208/2015, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Articolo 53

Detrazioni

1. La deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si approvano le aliquote, di cui al precedente art. 52, può prevedere apposite detrazioni d'imposta a favore dell'abitazione principale **classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze, nonché delle fattispecie ad essa equiparate o assimilate da disposizioni normative o da norme regolamentari.
2. Le eventuali detrazioni deliberate sono ripartite in parti uguali tra tutti i possessori che

utilizzano l'immobile come abitazione principale, indipendentemente dalle singole quote di possesso e spettano fino a concorrenza del tributo dovuto per dette tipologie di fabbricato. Esse sono altresì rapportate al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione.

Articolo 54 **Esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D. L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D. Lgs. n. 504/1992, e cioè:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con Legge n. 810/1929;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali é prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., di cui al D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), Legge n. 222/1985. Per gli immobili di cui alla presente lettera h), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D. L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

Articolo 55 **Servizi indivisibili e relativi costi**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - Servizio di segreteria generale, personale e organizzazione;

- Servizi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - Servizio Ufficio Tecnico;
 - Servizi di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, leva e servizio statistico;
 - Servizio di Polizia Municipale;
 - Servizio di biblioteche, musei, pinacoteche;
 - Servizio di viabilità circolazione stradale e servizi connessi ;
 - Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - Servizio di urbanistica e gestione del territorio;
 - Servizio parchi e tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali;
 - Servizi socio – assistenziali;
2. Con Deliberazione annuale di Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle aliquote, viene quantificato il costo di ciascun Servizio alla cui copertura la TASI è diretta, al netto delle entrate specificatamente destinate al finanziamento dei Servizi stessi.
 3. La quota dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili eventualmente non coperta dal gettito della TASI, è finanziata attraverso il ricorso a risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima.

Articolo 56

Versamento del tributo

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, approvato con apposito decreto ministeriale.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 e s.m.e i.
3. La TASI è riscossa dal Comune con facoltà di rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su richiesta del contribuente, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.

Articolo 57

Importi minimi

1. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00.
2. Per la determinazione del limite minimo si rammenta che il tributo dovrà essere versato distintamente da ciascun soggetto passivo, non essendo ammesso il pagamento cumulativo anche per conto di un contitolare.

3. Analogamente non si procede al rimborso quando l'importo spettante non supera il predetto importo.

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 58 Dichiarazione IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.
3. La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta, anche da un solo contitolare. Allo stesso modo, nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello approvato con apposito decreto ministeriale, reso disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile sul sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
7. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica.
8. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del successivo articolo.

Articolo 59 Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua

applicazione e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le *utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b) per le *utenze non domestiche*, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli *edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati*, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE:

- a. Generalità dell'occupante / detentore / possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno, obbligatorio ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario, ai sensi del precedente art. 32*);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza;
- i. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- j. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

UTENZE NON DOMESTICHE:

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno, obbligatorio ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile
 - h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza
 - i. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - j. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
6. La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dall'ufficio, deve essere presentata allo sportello competente, entro il termine indicato nel precedente articolo 58. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o tramite PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna, se presentata tramite PEC.
7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
9. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali è sorto l'obbligo dichiarativo.
10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il

possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, della TIA o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TA.RI.. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
13. La tassa decorre, in seguito all'inizio, alla variazione o alla cessazione dell'occupazione, dal mese solare successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.

Articolo 60

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al tasso previsto per il relativo tributo, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento (art. 18 comma 5 per l'IMU, art. 45 comma 9 per la TARI e art. 57 comma 1 per la TASI).

Articolo 61

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.
2. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'art. 46 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 62

Verifiche ed accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile di ciascuna componente del tributo svolge tutte le attività necessarie alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei soggetti passivi. A tal fine può:
 - a. inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati, ovvero invitarlo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall' Agenzia delle Entrate.
 - d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179 - 182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario della gestione del tributo, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è

possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del singolo tributo.

6. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso, fermo restando la possibilità di richiedere la maggiore rateizzazione, sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate comunali.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Articolo 63 **Sanzioni ed interessi**

~~1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/97.~~

~~2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 62, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, anche mediante raccomandata A/R, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.~~

~~3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.~~

~~4. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, da quando sono diventati esigibili.~~

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'Imposta Unica Comunale risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i. Ai sensi della medesima disposizione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà (15%). Salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo (1%) per ciascun giorno di ritardo. Le sanzioni previste nel presente comma non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 696 della legge n. 147/2013 e s.m.i.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 697 della legge n. 147/2013 e s.m.i.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 62 comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, prevista dall'art. 1 comma 698 della legge n. 147/2013 e s.m.i.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, da quando sono diventati esigibili.

Articolo 64

Accertamento con adesione

1. Si applica all'Imposta Municipale Unica l'istituto dell'accertamento con adesione, previsto dal D.Lgs. n. 218/1997, disciplinato dal regolamento comunale.

Articolo 65

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 62, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Articolo 66

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni.

Articolo 67

Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. Secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente dagli incaricati.

Articolo 68

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 69

Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. **Le modificazioni apportate al seguente regolamento con deliberazioni adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 hanno effetto dal 1° gennaio 2015. Le modificazioni apportate al seguente regolamento con deliberazioni adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 hanno effetto dal 1° gennaio 2016.**
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES,

nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D. L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Il previgente regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/09/2012, sostituito dal presente regolamento a decorrere dal primo gennaio 2014, continuerà ad essere applicato per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

CONDIZIONI QUALITATIVE

Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, quelli di seguito elencati:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

CONDIZIONI QUANTITATIVE

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 kg/mq o 0,1 mc/mq.

ALLEGATO 2

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka;

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n);

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb(n)} \cdot \mathbf{CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb);

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\mathbf{\Sigma_n N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza;

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.

ALLEGATO 3

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot x Kc (ap)}$$

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap};

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc;

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom (ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap))}$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap};

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche;

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e mas